SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Università degli studi di Roma «Tor Vergata»

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Mesagne e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007 sono stati eletti il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) ed il sindaco, nella persona del sig. Vincenzo Incalza;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 34 del 17 agosto 2007, da tredici consiglieri su venti assegnati al comune di Mesagne;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 maggio 2007, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Incalza.

Successivamente, in data 4 agosto 2007, tredici consiglieri su venti assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 34 del 17 agosto 2007.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 07/11755/1.25.1 del 20 agosto 2007 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mesagne (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Pasqua Erminia Cicoria.

Roma, 30 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

07A08202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelcovati e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelcovati (Brescia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2007, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelcovati (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Michele Tortora è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelcovati (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Brescia, con provvedimento n. 248/Area II/2007 del 2 maggio 2007, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni a far data dalla notifica.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto, ricorrendo la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Castelcovati del quale ha disposto, nelle more, con provvedimento n. 248/Area II/2007, la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendersi necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelcovati (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Michele Tortora.

Roma, 21 agosto 2007

Il Ministro: AMATO

07A08203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Trenzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Trenzano (Brescia) ed il sindaco nella persona del signor Carlo Paderno;

Considerato che, in data 22 agosto 2007, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi pere far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Trenzano (Brescia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 12 settembre 2007

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trenzano (Brescia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Carlo Paderno.

Il citato amministratore, in data 22 agosto 2007, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trenzano (Brescia).

Roma, 6 settembre 2007

Il Ministro: AMATO

07A08204

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 agosto 2007.

Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell'art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;

Considerata la necessità di provvedere alla individuazione delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilità:

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, è approvato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro della salute
TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 83

ALLEGATO

ELENCO DELLE PATOLOGIE RISPETTO ALLE QUALI SONO ESCLUSE VISITE DI CONTROLLO SULLA PERMANENZA DELLO STATO INVALIDANTE E INDICAZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 MARZO 2006, N. 80, ART. 6, COMMA 3.

Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

L'elenco è presentato in un prospetto in cui sono indicate:

12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria;

per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunità scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non più reperibile.

L'elenco viene rivisto con cadenza annuale.

Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell'elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all'accertamento che si sono espresse in favore dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. È fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.

Patologia e/o menomazione	Contenuti della documentazione sanitaria
1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici.
2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigenoterapia o ventilazione meccanica	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratoria sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso.
3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso.
4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide.	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
5) Menomazioni dell'apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8.	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8.
6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica.	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici.
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Stadiazione internazionale della specifica patologia. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati.
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4) - atrofia muscolare progressiva; - atassie; - afasie; - lesione bilaterale combinate dei nervi cranici con deficit della visione, deglutizione, fonazione o articolazione del linguaggio; - stato comiziale con crisi plurisettimanali refrattarie al trattamento.	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale: ○ tono muscolare; ○ forza muscolare; ○ equilibrio e coordinazione; ○ ampiezza e qualità del movimento; ○ prassie, gnosie; ○ funzioni dei nervi cranici e spinali; ○ linguaggio; ○ utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili.
9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d'organo e/o d'apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco.	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati.
10) Patologie mentali dell'età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale: ○ funzioni intellettive; ○ abilità cognitive; ○ abilità e competenze affettive e relazionali; ○ autonomia personale; ○ abilità e competenze di adattamento sociale.
11) Deficit totale della visione	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: ○ visus naturale e corretto in OO (spento, motu manu, ombra luce); ○ ERG e PEV destrutturati; ○ campo visivo binoculare inferiore al 3%, indipendentemente dal residuo visivo in OO o diagnostica con neuroimmagini.
12) Deficit totale dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia	Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell'autonomia personale. Valutazione funzionale: ○ esame audiometrico; ○ impedenziometria; ○ potenziali evocati uditivi.

07A08214

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 5 settembre 2007.

Riconoscimento, al prof. Juan Ventura Figueroa Martínez, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dal prof. Juan Ventura Figueroa Martínez, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato è abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciado en Filolofía» rilasciato il 29 settembre 1997 dalla Universidad de Oviedo;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado De Aptitud Pedagógica» conseguito presso l'Instituto De Ciencias De La Educacion de la Universidad de Oviedo, nell'anno accademico 1997/1998, rilasciato il 20 marzo 1998 n. registro 12073/98,

posseduto dal cittadino spagnolo Figueroa Martínez Juan Ventura, nato a Mondoñedo (Spagna) il 23 gennaio 1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 115/1992, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore nella classe di concorso: 37/A - Filosofia e storia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08060

DECRETO 5 settembre 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Christin Bassler, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto

legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste: l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla sig.ra Bassler Christin, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 febbraio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale, datato 20 marzo 2007 (prot. n. 2717), che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 5 luglio 2007, prot. n. 10846, con la quale l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna ha fatto conoscere l'esito favorevole delle suddette misure compensative (tirocinio di adattamento);

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Zeugnis Landesamt für Lehramtsprüfung die Erste Staatsprüfung für das Amt des Lehrers» rilasciato il 7 luglio 2000 dalla «Landesamt für Lehramtsprüfungen Berlin (Germania);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis hat heute die Zweite Staatsprüfung für das Amt des Lehrers» rilasciato il 23 giugno 2004 da «Prüfungsamt für Lehramtsprüfungen (Ufficio esami di abilitazione all'insegnamento) Berlin (Germania)»,

posseduto dalla sig.ra Bassler Christin, nata a Brandenburg/Havel (Germania) il 29 maggio 1969, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole primarie.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 settembre 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A08061

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 settembre 2007.

Sostituzione di un componente effettivo del Comitato provinciale INPS di Brescia, quale rappresentante della CISL.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRESCIA

Visto il decreto direttoriale n. 2/2006 con cui si ricostituisce il Comitato provinciale INPS;

Vista la lettera di dimissioni del sig. Scarpazza Romeo;

Vista la lettera della CISL n. 185/07 del 3 settembre 2007 con la quale si designa il sig. Bolpagni Pietro quale componente effettivo in sostituzione del sig. Scarpazza Romeo, dimissionario;

Decreta:

Il sig. Bolpagni Pietro è nominato membro effettivo del Comitato provinciale INPS, quale rappresentante della CISL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Brescia, 7 settembre 2007

Il direttore provinciale reggente: VETTORI

07A08063

DECRETO 10 settembre 2007.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di Asti, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti CISL.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ASTI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e contiene modifiche nella materia relativa alla composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'INPS;

Visto il decreto n. 3/06 del 3 aprile 2006 con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale INPS di Asti;

Vista la nota della CISL di Asti del 3 settembre 2007 prot. n. 123 pervenuta allo scrivente Ufficio in data 7 settembre 2007 con la quale si comunica la sostituzione del sig. Mariano Raffaele in quanto non più appartenente alla organizzazione sindacale CISL a far data dal 3 settembre 2007 con il sig. Calella Stefano quale componente del Comitato INPS di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Decreta:

Il sig. Calella Stefano è nominato componente del Comitato provinciale INPS di Asti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti da parte della CISL di Asti, in sostituzione del sig. Mariano Raffaele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 10 settembre 2007

Il dirigente: MARTINO

07A08062

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 29 agosto 2007.

Vigilanza sul mercato degli strumenti di misura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, che attua la direttiva 2004/22/CE.

IL VICEMINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, ed, in particolare, gli articoli 20 e 50, relativi all'attribuzione delle funzioni degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e le successive modificazioni ed in particolare l'art. 29, comma 2, relativo alla facoltà da parte del Ministero delle attività produttive di avvalersi degli uffici delle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernente, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Siciliana concernente il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;

Vista la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activités liberales;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il trasferimento alle Camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio, a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Considerato che il citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, all'art. 14, comma 1, ha rinviato ad un successivo decreto ministeriale l'individuazione dei soggetti incaricati di svolgere la vigilanza sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono incaricate di svolgere la vigilanza sul mercato di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che in occasione della vigilanza sul mercato, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare o che, pur debitamente muniti delle predette marcature non soddisfino i requisiti del citato decreto legislativo, informano la Direzione generale dell'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero dello sviluppo economico per l'applicazione degli articoli 16 e17 del citato decreto legislativo.

3. Ai fini della vigilanza sul mercato ai soggetti preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione degli strumenti ed il prelievo di detti strumenti per l'esecuzione di esami e prove.

4. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, le Camere di commercio possono avvalersi di altri organismi previa verifica della loro conformità alle norme della serie EN 45000 o ISO/IEC 17000.

Art. 2.

1. Alle procedure relative all'effettuazione della vigilanza sul mercato ed alle modalità per l'acquisizione e la successiva restituzione degli strumenti, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Roma, 29 agosto 2007

Il Viceministro: D'ANTONI

07A08160

DECRETO 11 settembre 2007.

Autorizzazione all'Istituto Giordano S.p.a., al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti, ai sensi dell'articolo 10 e del controllo di produzione, ai sensi dell'articolo 11 parte A e parte B, della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE

Vista la direttiva 89/686/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Vista la direttiva del 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 77 del 2 aprile 2003, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli Organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 20 ottobre 2004, protocollo MAP n. 2977 del 4 novembre 2004 con la quale l'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossigni n. 2, ha richiesto il riconoscimento come organismo notificato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11 parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Rilevato che la documentazione e successive integrazioni, allegata all'istanza è conforme alla direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Visto l'esito favorevole dell'esame documentale effettuato dall'apposito gruppo di lavoro interministeriale in data 24 maggio 2007;

Considerato che l'Istituto Giordano S.p.a., soddisfa i requisiti minimi previsti dall'allegato V della direttiva 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'Istituto Giordano S.p.a., con sede in Bellaria Igea Marina (Rimini), via Rossigni n. 2 è autorizzato al rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE di prodotti ai sensi dell'art. 10 e del controllo di produzione ai sensi dell'art. 11, parte A e parte B della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale per le famiglie di prodotto di seguito elencate:

1. Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - valvole per bombole per gas.

2. Respiratori - Autorespiratori per uso subacqueo a circuito aperto ad aria compressa.

3. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - aiuto al galleggiamento 50 N.

4. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - Accessori.

5. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 100 N.

6. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 150 N.

7. Giubbotti di salvataggio ed equipaggiamento individuale di aiuto al galleggiamento - giubbotti di salvataggio 275 N.

8. Compensatori di galleggiamento.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente sono a carico dell'Istituto Giordano S.p.a. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

2. L'Istituto Giordano S.p.a. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2 ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazioni emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità quinquennale dalla data di emissione del presente decreto.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione, disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2007

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e competitività
BIANCHI

Il direttore generale per la tutela delle condizioni di lavoro
BATTISTONI

07A08159

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 24 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare degli Uffici provinciali di Ravenna e Parma.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova

automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Ravenna e Parma

1. A decorrere dal 4 ottobre 2007 è attivata, presso gli Uffici provinciali di Ravenna e Parma, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08341

DECRETO 24 settembre 2007.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Bergamo.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del territorio deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 agosto 2001, n. 193;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto interdirigenziale 14 giugno 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, concernente la nuova automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e l'approvazione dei nuovi modelli di nota;

Considerata la necessità di attivare progressivamente la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione della nuova automazione del servizio di pubblicità immobiliare di Bergamo

1. A decorrere dal 3 ottobre 2007 è attivata, presso l'Ufficio provinciale di Bergamo, la nuova automazione di cui al decreto interdirigenziale 14 giugno 2007.

Art. 2.

Pubblicazione

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 24 settembre 2007

Il direttore dell'Agenzia del territorio
PICARDI

Il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
IANNINI

07A08342

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 20 settembre 2007.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* per il distacco dei comuni di Cortina D'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetto per i giorni 28 e 29 ottobre 2007. (Deliberazione n. 145/07/CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 settembre 2007;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2007, recante «Indizione del *referendum* popolare per il distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* ex art. 132, secondo comma della Costituzione avente ad oggetto il distacco dei comuni di Cortina d'Ampezzo, Livinallongo del Col di Lana e Colle Santa Lucia (Provincia di Belluno) dalla regione Veneto e la loro aggregazione alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, fissato per i giorni 28 e 29 ottobre 2007, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».

2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 29 ottobre 2007.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 20 settembre 2007

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: SORTINO - MAGRI

07A08303

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 29 agosto 2007.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998 e successive modificazioni;

Vista la delibera del senato accademico del 14 giugno 2007 che modifica gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto d'Ateneo;

Vista la nota del M.I.U.R, acquisita al protocollo in data 7 agosto 2007, con la quale si fa presente di non avere osservazioni in merito a quanto deliberato dal senato accademico;

Decreta:

Gli articoli 13, 17 e 21 dello statuto sono così modificati:

Art. 13.

Il Senato accademico: funzioni

1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative all'indirizzo, alla programmazione e al coordinamento delle attività dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture.

2. All'inizio di ogni anno accademico, sentite le strutture competenti, il Senato accademico predispone e delibera un documento di indirizzo e programmazione delle attività istituzionali dell'Università, contenente sia le indicazioni circa il reperimento delle risorse finanziarie sia le priorità su cui il Consiglio di amministrazione dimensiona il proprio intervento.

3. Ad esso spetta, in particolare:

a) deliberare le modifiche statutarie, nonché i regolamenti d'Ateneo, ove non attribuiti alla competenza di organi diversi;

b) deliberare il piano triennale di sviluppo, sentiti i Consigli di facoltà e di Dipartimento, il Consiglio di amministrazione ed il Consiglio degli studenti;

c) verificare annualmente lo stato di attuazione del programma triennale apportando ad esso gli adeguamenti resi eventualmente necessari dai mutamenti intervenuti;

d) deliberare in riferimento all'organico di Ateneo e con cadenza di regola raccordata alla predisposizione del bilancio di previsione, d'intesa con la Conferenza dei presidi, la distribuzione tra le facoltà ed i settori scientifico-disciplinari dei posti di ruolo del personale docente e delle risorse ad essi relative, nonché quella delle risorse destinate alle supplenze d'insegnamento ed allo svolgimento delle attività didattiche di cui all'art. 90, comma 2. Qualora i professori e i ricercatori di una facoltà appartengano per almeno il 70% ad una medesima Area scientifico-disciplinare, per i posti assegnati a quella facoltà può essere omessa l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;

e) deliberare la ripartizione dei posti di personale non docente e le relative risorse tra le diverse articolazioni dell'Ateneo, sentite le strutture interessate e la Conferenza dei direttori di dipartimento;

f) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla didattica ed ai servizi, sentito il Consiglio di amministrazione;

g) definire gli interventi per il diritto allo studio;

h) fissare i criteri per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca scientifica, sentita, per quanto di competenza, la Conferenza dei direttori di dipartimento;

i) fissare i criteri e le priorità in merito ai servizi sociali, culturali e ricreativi, sentito il Consiglio degli studenti;

j) fissare i criteri e le priorità per la ripartizione degli spazi e delle risorse finanziarie tra attività scientifiche, didattiche e di servizio;

k) nominare commissioni consultive temporanee o permanenti;

l) esprimere parere in merito alle convenzioni dell'Università o, nei casi previsti dal regolamento generale d'Ateneo, di sue articolazioni, con soggetti pubblici o privati;

m) dettare criteri per la partecipazione a programmi di cooperazione nazionali ed internazionali;

n) dettare criteri per i rapporti di collaborazione o forniture di servizi con soggetti pubblici o privati, con garanzia delle funzioni e dell'autonomia dei Dipartimenti;

o) approvare i regolamenti didattici contenenti gli ordinamenti degli studi;

p) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte d'istituzione e soppressione delle strutture didattiche e di servizio, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;

q) deliberare, a maggioranza assoluta, sulle proposte di istituzione e soppressione delle strutture di ricerca, universitarie o interuniversitarie, disponendo la modifica delle rispettive tabelle allegate allo statuto, ove previste;

r) deliberare, a maggioranza assoluta, eventuali modifiche del sigillo dell'Università;

s) esprimere parere sulle relazioni periodiche e sulla relazione annuale del Rettore;

t) approvare le delibere della facoltà competente, in ordine al conferimento di lauree deliberate *honoris causa* dai Consigli di facoltà;

u) formulare, sentite le strutture competenti, proposte al Consiglio di amministrazione in merito all'entità e alla ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza;

v) decidere i ricorsi in materia di afferenza ai Dipartimenti;

w) autorizzare, per quanto di competenza, il Rettore a stare in giudizio;

x) eleggere Commissioni di saggi chiamate e dirimere eventuali controversie tra le articolazioni dell'Ateneo;

y) deliberare annualmente il calendario accademico;

z) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili.

4. Le delibere di cui alle lettere *d)*, *m)*, *o)* e *v)* del presente articolo sono adottate con la partecipazione dei soli componenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 12.

5. Qualora una modifica dell'organico del personale docente dell'Ateneo comporti un'alterazione dei valori ripartiti per facoltà, deve essere acquisito il parere positivo delle facoltà coinvolte, espresso dai relativi Consigli. In mancanza di tale parere positivo, la modifica deve essere deliberata dal Senato accademico con la maggioranza dei due terzi.

Art. 17.

Comitati consultivi

1. È costituito il Comitato per il coordinamento per le attività studentesche, il quale è composto da un docente designato dai professori e ricercatori di ciascun Consiglio di facoltà e da uno studente designato dagli studenti presenti nel Consiglio medesimo; esso svolge funzioni consultive in ordine alle risorse destinate alle attività autogestiste dagli studenti

2. Altri Comitati consultivi potranno essere istituiti con delibera del Senato accademico.

3. I Comitati consultivi durano in carica per tre anni accademici e la loro attività è disciplinata dal regolamento generale.

4. Ciascun Comitato consultivo elegge nel proprio seno il Presidente.

Art. 21.

La Conferenza dei direttori di dipartimento

1. La conferenza dei Direttori di dipartimento si compone di tutti i Direttori di dipartimento dell'Ateneo. Essa elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vicepresidente, che sono nominati con decreto del Rettore. Può, altresì, costituire, senza pregiudizio dei poteri del *plenum*, una Giunta, con funzioni istruttorie.

2. La conferenza ha poteri consultivi e di proposta nei confronti degli organi dell'Ateneo, anche con riguardo alla gestione delle risorse finanziarie destinate alla ricerca, di cui all'art. 4, comma 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

07A08153

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007 è conferita la medaglia d'argento al valore dell'esercito alla bandiera di guerra del 186º reggimento paracadutisti con la seguente motivazione:

«Reggimento paracadutisti dalle gloriose tradizioni di virtù militari, durante l'operazione "Decisive Endeavour" in Kosovo, affrontava con straordinario coraggio i disordini che il 17 e 18 marzo 2004 interessavano tutto il territorio kosovaro.

Il reparto interveniva a difesa dei monasteri di Dakovica e decane e a protezione dei villaggi di Etnia Serba di Belo Polje, Bica e Grabac.

I paracadutisti del reggimento, per nulla intimoriti dall'atteggiamento aggressivo e violento dei rivoltosi, ne respingevano con risposta armata i ripetuti assalti, sottraendo alla furia dei dimostranti le comunità minacciate e salvaguardando l'incolumità dei religiosi e l'integrità di numerosi luoghi di culto della religione serbo-ortodossa.

Ammirevole esempio di reparto che, per coraggio, altissimo senso del dovere, generoso sprezzo del pericolo, spirito di solidarietà evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla Forza armata ed alla Nazione in ambito multinazionale.». — Dakovica, Belo Polje, Decane Bica, Grabac (Kosovo), 17-18 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007 è conferita la medaglia d'argento al valore dell'esercito al sergente Vincenzo Palandrani nato il 27 novembre 1972 a Monterotondo (Roma) con la seguente motivazione:

«Comandante di squadra paracadutisti che emerge per eccezionali doti morali e professionali, nel corso dell'operazione "Decisive Endeavour" in Kosovo interveniva, il giorno 17 marzo 2004, per rinforzare con il proprio personale le difese del monastero di Dakovica, minacciato da una folla ostile raggiunta l'area, solo con grande difficoltà si apriva un varco tra i facinorosi che, con sassi e bottiglie incendiarie, tentavano di impedire al reparto l'accesso al sito.

Riarticolate le proprie forze sul terreno, il sottoufficiale metteva in atto tutte le predisposizioni tattiche per riorganizzare la difesa, allo scopo di contenere gli assalti dei manifestanti, intenzionati a distruggere il monastero.

Quindi, ricevuto l'ordine, in seguito al degenerare della situazione locale, di evacuare dal sito le religiose ivi presenti, portava a termine con successo la delicata operazione.

Raggiunta un'area distante dai disordini, forniva un primo soccorso anche psicologico alle anziane signore e, dopo averle messe al sicuro, ritornava al monastero per continuare a sostenere le forze rimaste a difenderlo.

Ammirevole figura di comandante che, per il coraggio, l'altissimo senso del dovere, la forte motivazione e lo spirito di servizio evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla Forza armata ed alla Nazione in ambito multinazionale.». — Dakovica (Kosovo) 17 marzo 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007 è conferita la medaglia di bronzo al valore dell'esercito al Caporal maggiore scelto Giuseppe Palmieri nato il 7 dicembre 1974 a Marcellinara (Catanzaro) con la seguente motivazione:

«Comandante di squadra paracadutisti che emerge per eccezionali doti morali e professionali, nel corso dell'operazione "Decisive Endeavour" in Kosovo interveniva, il giorno 17 marzo 2004, per rinforzare con il proprio personale le difese del monastero di Dakovica, minacciato da una folla ostile.

Raggiunta l'area, solo con grande difficoltà si apriva un varco tra i facinorosi che, con sassi e bottiglie incendiarie, tentavano di impedire al reparto l'accesso al sito.

Riarticolate le proprie forze sul terreno, il graduato metteva in atto tutte le predisposizioni tattiche per riorganizzare la difesa di primo tempo dell'area, allo scopo di contenere gli assalti dei manifestanti, intenzionati a distruggere il monastero.

Quindi, ricevuto l'ordine, in seguito al degenerare della situazione locale, di evacuare dal sito le religiose ivi presenti, incurante del pericolo, portava a termine con successo l'operazione.

Ammirevole figura di comandante che, per il coraggio, l'altissimo senso del dovere, la forte motivazione e lo spirito di servizio evidenziati, ha contribuito concretamente a dare lustro e prestigio alla Forza armata ed alla Nazione in ambito multinazionale.». — Dakovica (Kosovo), 17 marzo 2004.

07A08156 - 07A08158 - 07A08157

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 31/2005 adottata in data 1-2 marzo 2005 dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti.

Con ministeriale n. 24/IX/0011837/COM-L-59 del 3 agosto 2007, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 31/2005, adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 1-2 marzo 2005, concernente le tabelle relative all'adozione dei nuovi coefficienti per il calcolo dell'onere di riscatto e di ricongiunzione dei periodi assicurativi in sostituzione di quelle di cui al decreto ministeriale 28 luglio 1992 e decreto ministeriale 29 febbraio 1988.

07A08185

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 47 adottata in data 20 giugno 2007 dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti - ENPAF.

Con ministeriale n. 24/IX/0011931/FAR-L-58 del 6 agosto 2007, è stata approvata, di concerto conil Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4, assunta dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale diprevidenza ed assistenza farmacisti (ENPAF) in data 20 giugno 2007, concernente la determinazione della misura del contributo assistenziale dovuto dagli iscritti per l'anno 2008.

07A08186

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epargriseovit»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1811 del 3 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in ss. 156 km 50 - 04010 Borgo San Michele - Latina, codice fiscale 06954380157.

Medicinale: EPARGRISEOVIT.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 013092010 - ad 6 fiale I + 6 fiale II,

varia in:

A.I.C. n. 013092010 - «adulti soluzione iniettabile» 6 fiale I (rosse) + 6 fiale II (incolori);

A.I.C. n. 013092022 - bb 6 fiale I + 6 fiale II,

varia in:

A.I.C. n. 013092022 - «bambini soluzione iniettabile» 6 fiale I (rosse) + 6 fiale II (incolori).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08218

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina IG Farmaceutici»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1855 del 6 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società I.G. Farmaceutici di Irianni Giuseppe (codice fiscale RNNGPP56A04D414M) con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: DOXAZOSINA IG FARMACEUTICI.

Confezioni:

A.I.C. n. 037245053 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037245065 - «4 mg compresse « 20 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Ranbaxy Italia S.P.A. (codice fiscale 04974910962) con sede legale e domicilio fiscale in Piazza Filippo meda, 3 - 20121 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in DOXAZOSINA RANBAXY.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08219

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina Ipso Pharma»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1856 del 6 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: DOXAZOSINA IPSO PHARMA.

Confezioni;

A.I.C. n. 037242056 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037242068 - «4 mg compresse» 20 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Angenerico S.p.a. (codice fiscale 07287621002) con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in DOXAZOSINA ANGENERICO.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08220

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina FG»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1857 del 6 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: DOXAZOSINA FG.

Confezioni:

A.I.C. n. 037243058 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037243060 - «4 mg compresse» 20 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Societa Prodotti Antibiotici S.p.a. (codice fiscale 00747030153) con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8 - 20143 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in DOXAZOSINA SPA.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08221

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Doxazosina Epifarma»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1858 del 6 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Epifarma S.r.l (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in Via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia, Potenza.

Medicinale: DOXAZOSINA EPIFARMA.

Confezioni:

A.I.C. n. 037247057 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037247069 - «4 mg compressa» 20 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società: Fidia Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale 00204260285) con sede legale e domicilio fiscale in via Ponte della fabbrica, 3/A, 35031 - Arano Terme - Padova (Pordenone).

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in Doxazosina Fidia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08222

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Metocal»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1890 dell'11 settembre 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Rottapharm S.p.a. (codice fiscale 04472830159) con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Unione, 5, 20122 Milano .

Medicinale: METOCAL.

Confezione: A.I.C. n. 029472014 - 60 cpr masticabili 1250 mg.

È ora trasferita alla società: Artropharm A.P.S. con sede legale e domicilio in Corpnordic Denmark A/S, Dampfaergevej 3 - 2100 Copenhagen - Danimarca (Danimarca).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08223

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Influpozzi Subunità»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1891 dell'11 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Istituto Vaccinogeno Pozzi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Del Petriccio, 27, 53100 Siena - codice fiscale 00310250527.

Medicinale: INFLUPOZZI SUBUNITÀ.

Variazione A.I.C.: Adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 025984257 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 fiala 0,5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1»;

varia in:

A.I.C. n. 025984269 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago da 23 g 1;

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (sospesa);

varia in:

A.I.C. n. 025984271 - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml con ago da 23 g 1 (sospesa);

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1»;

varia in:

A.I.C. n. 025984283 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago 25 g 1;

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g 1»;

varia in:

A.I.C. n. 025984295 - «0,5 ml sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago da 25 g 1.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per le confezioni «0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml (A.I.C. n. 025984257), «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite 0,5 ml (A.I.C n. 025984271), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

07A08224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Agrippal S1»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1892 dell'11 settembre 2007

Titolare A.I.C.: Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1, 53100 Siena - codice fiscale 01392770465.

Medicinale: AGRIPPAL S1.

Variazione A.I.C.: Adeguament standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 026405264/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con ago;

varia in:

A.I.C. n. 026405264/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa pre-riempita da 0,5 ml con ago (23 g) 1;

A.I.C. n. 026405276/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

varia in:

A.I.C. n. 026405276/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405288/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

varia in:

A.I.C. n. 026405288/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (23 g) 1;

A.I.C. n. 026405290/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

varia in:

A.I.C. n. 026405290/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026405326/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1»;

varia in:

A.I.C. n. 026405326/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

A.I.C. n. 026405338/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8»;

varia in:

A.I.C. n. 026405338/M - «sospensione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8;

A.I.C. n. 026405340/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

varia in:

A.I.C. n. 026405340/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 1;

A.I.C. n. 026405353/M - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8»;

varia in:

A.I.C. n. 026405353/M - «sospensione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago (25 g) 5/8.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

07A08225

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Avvio della consultazione su «La conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati».

Il Garante per la protezione dei dati personali, vista la delibera adottata il 19 settembre 2007, ritiene opportuno avviare una procedura di consultazione pubblica sul documento adottato in pari data recante «Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione di reati», pubblicato, unitamente alla citata delibera, sul sito web dell'Autorità (www.garanteprivacy.it).

L'obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica (tenuti per legge ad operare tale conservazione di dati), da loro organismi rappresentativi e da analoghi organismi relativi a utenti e abbonati nonché dalle Istituzioni interessate.

Tali osservazioni e commenti potranno pervenire entro il 31 ottobre 2007, all'indirizzo dell'Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, ovvero all'indirizzo di posta elettronica datiditraffico@garanteprivacy.it.

Una sintesi delle risultanze della consultazione sarà pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni del Garante.

07A08315

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NAPOLI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che l'impresa The Lalex Pen Co. Italy con sede legale in via Francesco Giordano n. 42, Napoli e marchio di identificazione 865 NA ha presentato denuncia di smarrimento di un punzone recante l'impronta del marchio d'identificazione per metalli preziosi assegnato in concessione.

Si diffidano gli eventuali detentori, a qualsiasi titolo, del punzone smarrito all'uso dello stesso e alla riconsegna alla Camera di commercio di Napoli.

07A08155

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESARO E URBINO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, regolamento di applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, si rende noto che con provvedimento dell'11 settembre 2007 è stato ritirato il marchio identificativo dei metalli preziosi numero 134 PU già assegnato all'impresa Annasilvia Creazioni di D'Angeli Silvia, con sede a Pesaro (Pesaro-Urbino), via Luigi Rizzo 23, C.F. DNGSLV65R53G479F.

I punzoni in dotazione all'impresa sono stati restituiti alla Camera di commercio di Pesaro e Urbino che ha provveduto alla loro deformazione.

07A08147

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TREVISO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 e 6 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende conto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio I.A.A. di Treviso con le seguenti determinazioni dirigenziali:

n. 358 del 27 agosto 2007: n. marchio 195-TV, Il Crogiuolo di Asperti Cristiano - via Manin, 87/A - 31100 Treviso.

I punzoni in dotazione all'impresa suddetta sono stati tutti riconsegnati alla Camera di commercio di Treviso che ha provveduto alla deformazione.

07A08148

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-225) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.